

CV172 - I.V.R.I.-TACITO RINNOVO

Provvedimento n. 27137

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.A. unipersonale (di seguito, I.V.R.I.), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 3 del Codice del Consumo. Tale società è attiva nel settore dei servizi di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari e immobiliari.

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

2. Costituiscono oggetto di valutazione nel presente procedimento le clausole di seguito trascritte di cui agli artt. 2) e 14) delle *Condizioni generali per il servizio* annesse alla commissione di servizio di ricezione di segnali d'allarme e/o servizio ispettivo di pronto intervento:

- Art. **2 Tacito Rinnovo** "*Salvo quanto contenuto al successivo punto 14, l'incarico si intenderà tacitamente rinnovato per egual periodo e così di seguito, salvo disdetta da inviare a mezzo lettera raccomandata almeno mesi sei prima della scadenza dell'incarico*";

- Art. **14 D.L. n. 50 del 15 gennaio 1992** "*Ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 50 del 15 gennaio 1992 e nella sola ipotesi che il contraente sia persona fisica e che agisca per scopi estranei alla propria attività professionale e possa, di conseguenza, essere qualificato consumatore sono a lui attribuiti: [...] la riduzione da sei a tre mesi del termine di invio della lettera raccomandata di disdetta in mancanza della quale l'incarico si intenderà tacitamente rinnovato per egual periodo e così di seguito*".

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

a) L'iter del procedimento

a.1) Attività preistruttoria e avvio del procedimento

3. Sulla base della segnalazione di un consumatore¹, delle informazioni e delle condizioni di contratto trasmesse dal professionista il 12 aprile 2017² - in risposta alla richiesta di informazioni preistruttoria inviata dall'Autorità³ - in data 22 novembre 2017 è stato avviato il procedimento istruttorio CV/172 I.V.R.I. - *Tacito rinnovo* nei confronti della società I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.A. unipersonale.

4. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato rappresentato a I.V.R.I. che le clausole di cui all'articolo 2) delle *Condizioni generali per il servizio*, in combinato disposto con l'articolo 14) delle medesime condizioni di servizio - trascritte al punto II del presente provvedimento - sarebbero potute risultare vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2 lettere i), e 35 del Codice del Consumo, in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonché tali da risultare carenti sotto il profilo della loro chiarezza e comprensibilità.

a.2) Il procedimento

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, veniva richiesta a I.V.R.I. una serie di informazioni tra cui l'indicazione di elementi di prova atti a superare la presunzione di vessatorietà ai sensi degli articoli 33, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo.

6. Informata l'Autorità nella sua adunanza del 13 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento, in data 15 dicembre 2017 è stata disposta la consultazione di cui all'articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo,

¹ [doc. 1 del fascicolo istruttorio.]

² [doc. 4 del fascicolo istruttorio.]

³ [doc. 2 del fascicolo istruttorio.]

pubblicando per trenta giorni sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) un comunicato e le clausole contrattuali oggetto di contestazione. Alla consultazione hanno partecipato, inviando i propri contributi, le associazioni di consumatori Codacons⁴ e Movimento Consumatori⁵.

7. Con comunicazione pervenuta in data 15 febbraio 2018, I.V.R.I. ha presentato una memoria difensiva.

8. In data 19 febbraio 2018, si è svolta un'audizione con i rappresentanti del Professionista.

9. In data 26 febbraio 2018, 14 e 15 marzo 2018 e 4 aprile 2018, I.V.R.I. ha comunicato una nuova versione delle clausole oggetto di esame. Le clausole modificate, qualora sia reputato non sussistano elementi di illiceità, verranno implementate nei moduli contrattuali entro venti giorni dalla comunicazione dell'Autorità di chiusura del procedimento.

10. In data 15 marzo 2018, è stata comunicata a I.V.R.I. la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

b) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell'Autorità

11. Nell'ambito della consultazione di cui all'articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, le associazioni di consumatori Codacons e Movimento Consumatori (entrambe in data 11 gennaio 2018) hanno inviato un proprio contributo alla consultazione. Le due associazioni hanno rilevato la possibile vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento.

12. L'associazione Movimento Consumatori, in particolare, anche alla luce dei precedenti dell'Autorità concernenti un termine di preavviso considerato "eccessivamente anticipato" rispetto alla scadenza del contratto⁶, osserva che il combinato disposto delle clausole di cui agli artt. 2 e 14 delle *Condizioni generali per il servizio* appare vessatorio ai sensi dell'articolo 33, comma 1 e 2, lettera i), del Codice del Consumo. L'associazione, inoltre, sottolinea di non ravvisare dalla lettura delle *Condizioni generali per il servizio* eventuali clausole a favore del consumatore che controbilancino il meccanismo di rinnovo del contratto. Sotto diverso profilo, l'associazione osserva che le clausole appaiono vessatorie ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Codice del Consumo poiché suscettibili di ingenerare confusione nei consumatori i quali da una prima lettura delle clausole in esame, seguendo l'ordine delle stesse, potrebbe intendere che il termine per la disdetta del rinnovo sia di mesi 6 come indicato all'articolo 2, e poiché il riferimento normativo di cui all'articolo 14 risulta ormai obsoleto essendo intervenuto il Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo).

c) Le argomentazioni svolte da I.V.R.I. nel corso del procedimento

13. In data 15 febbraio 2018, I.V.R.I. ha presentato una memoria difensiva ritenendo non sussistenti i profili di vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento. In particolare, I.V.R.I. ha rappresentato che il termine *standard* di durata dei contratti fissato in anni cinque è giustificato dalla particolarità del contratto di videosorveglianza che necessita una serie di adempimenti tecnici preliminari (ad esempio l'installazione di ponti radio) che impone alla società una importante attività di programmazione sull'utilizzo delle risorse impiegate nel servizio sia in termini di impianti che in termini di dipendenti e che, in ogni caso, le clausole oggetto del procedimento sono comunque derogabili e modificabili all'esito di una contrattazione commerciale con il cliente richiedente il servizio, così come del resto rilevabile dallo stesso contratto sottoscritto dal consumatore segnalante laddove è stata modificata la durata *standard* del contratto (fissata in cinque anni), ad una durata di tre anni, rinnovabile.

14. I.V.R.I., in un'ottica di cooperazione con l'Autorità, ha tuttavia comunicato la decisione di sostituire le clausole in esame nei termini di seguito indicati:

Art. 2 Tacito Rinnovo: *"l'incarico si intenderà tacitamente rinnovato per un ugual periodo e così di seguito, salvo disdetta da inviarsi mediante raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico e, nella sola ipotesi in cui committente sia persona fisica che agisca per scopi estranei alla propria attività professionale e possa di conseguenza, essere qualificato consumatore, mediante raccomandata almeno due mesi prima della scadenza dell'incarico";*

Art. 14: *"Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, così come modificato dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014 n. 21, e nella sola ipotesi che il contraente sia persona fisica e che agisca per scopi estranei alla propria attività professionale e possa, di conseguenza, essere qualificato consumatore sono a lui attribuiti:*

- *il diritto di recesso da esercitarsi ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, così come modificato dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014 n. 21, entro 14 giorni dalla sottoscrizione. Il committente sarà comunque tenuto al pagamento di quei servizi già prestati in suo favore anteriormente alla data di ricevimento della raccomandata di recesso;*
- *la riduzione da tre a due mesi del termine di invio della lettera raccomandata di disdetta in mancanza della quale l'incarico si intenderà tacitamente rinnovato per ugual periodo e così di seguito";*
- *la determinazione del foro competente per ogni controversia, che sarà quello di residenza del consumatore."*

⁴ [doc. 9 del fascicolo istruttorio.]

⁵ [doc. 10 del fascicolo istruttorio.]

⁶ [Cfr. provvedimento dell'Autorità n. 24957 del 5 giugno 2014 (caso CV99), provvedimento dell'Autorità n. 24958 del 5 giugno 2014 (caso CV100) e provvedimento dell'Autorità n. 24959 del 5 giugno 2014 (caso CV101).]

15. Il professionista ha inoltre comunicato che procederà alle seguenti ulteriori modifiche ai moduli contrattuali:

- Modifica dell'articolo 5 delle *Condizioni generali per il servizio* inserendo il seguente periodo: "[...]. A seguito di tali richieste, qualora il committente sia persona fisica che agisca per scopi estranei alla propria attività professionale e possa, di conseguenza, essere qualificato consumatore, potrà avvalersi del diritto di recesso da esercitarsi nelle forme stabilite dal successivo articolo 14";

- Modifica dell'articolo 4 del *format Commissioni di servizio* inserendo la possibilità di indicare mediante segnatura con una "X" la durata del contratto per anni 3 [] ovvero per anni 5 [].

16. I.V.R.I. ha fatto presente che le clausole così modificate, qualora sia reputato non sussistano elementi di illiceità, verranno implementate nei moduli contrattuali entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'Autorità.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

17. Le valutazioni che seguono hanno ad oggetto le clausole indicate al punto II del presente provvedimento che presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato comunicato a I.V.R.I. che, per le clausole considerate in violazione delle previsioni dell'elenco di cui all'articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, è prevista una presunzione legale di vessatorietà, il che comporta l'onere di fornire elementi tali da costituire prova contraria di detta presunzione. Verranno valutate, infine, le modifiche alle clausole che I.V.R.I. intende attuare secondo quanto prospettato nel corso del procedimento, in particolare con memoria pervenuta da ultimo in data 15 marzo 2018.

18. In via preliminare, con riguardo a quanto rappresentato da I.V.R.I. nella propria difesa circa la circostanza che le clausole oggetto del procedimento sarebbero comunque derogabili e modificabili all'esito di una contrattazione con il cliente richiedente il servizio, si osserva che, nell'esercizio della competenza attribuita dall'articolo 37 bis del Codice del Consumo, l'Autorità non può che svolgere una valutazione astratta di clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari, predisposti dai professionisti. Tale valutazione prescinde dalle condotte adottate in concreto dal professionista nei singoli contratti anche laddove esse siano in ipotesi difformi da quanto stabilito dalle predette condizioni generali di contratto, moduli, modelli o formulari.

19. Le clausole di cui al punto II del presente provvedimento prevedono che l'incarico di vigilanza si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo pari a quello iniziale (la cui durata *standard* è fissata in cinque anni), salvo disdetta da inviare, per i clienti consumatori, almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico stesso.

20. Pur considerando la natura del servizio di vigilanza privata, che impone al professionista, come dallo stesso sottolineato, un'attività di programmazione sull'utilizzo delle risorse impiegate nel servizio sia in termini di impianti che in termini di dipendenti, la previsione di un termine di tre mesi per la disdetta rispetto alla scadenza del contratto al fine di evitare il rinnovo tacito per altri cinque anni appare principalmente dettata nell'interesse del professionista predisponente a meglio organizzare e programmare l'attività d'impresa. Dal lato del consumatore aderente, invece, un termine di tre mesi comporta l'onere di attivarsi ben prima del predetto termine, non solo per comunicare la disdetta, ma prima ancora per valutare la convenienza della prosecuzione del rapporto contrattuale in essere oltre alla sua scadenza, e, se del caso, per reperire altra impresa cui affidare il servizio di manutenzione dell'impianto valutando le offerte disponibili sul mercato.

21. Si evidenzia, inoltre, che le *Condizioni generali per il servizio* contengono disposizioni che, nel loro complesso, hanno l'effetto di vincolare il consumatore all'operatore con cui ha sottoscritto il contratto originario. In particolare, la durata *standard* del contratto è di cinque anni⁷ e l'articolo 14 prevede il rinnovo tacito per un uguale periodo. In generale, non si rinvengono previsioni contrattuali in grado di controbilanciare il meccanismo di rinnovo tacito ove non venga comunicata la disdetta nei tre mesi antecedenti la data di scadenza, quale ad esempio la possibilità di recedere con congruo preavviso successivamente al tacito rinnovo, senza penali.

22. Tali clausole sono pertanto idonee a determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Alla luce delle predette considerazioni, le clausole in esame risultano vessatorie ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lettera i), del Codice del Consumo, in quanto stabiliscono un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare il tacito rinnovo⁸.

23. Le medesime clausole risultano, altresì, vessatorie ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Codice del Consumo in quanto suscettibili di ingenerare confusione nei consumatori con riferimento all'individuazione delle condizioni per esercitare validamente la disdetta del contratto.

24. Nel corso del procedimento I.V.R.I. ha rappresentato di voler adottare una nuova versione delle clausole in esame che rimuove i profili di vessatorietà oggetto del presente procedimento. Il professionista si è impegnato, a tal riguardo, a indicare un termine sensibilmente più breve per comunicare la disdetta da parte del consumatore, da tre mesi a due

⁷ [Cfr. doc. n. 4 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 1.]

⁸ [Art. 33, comma 2, lett. i), Codice del Consumo, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: "stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione".]

mesi (e negli altri casi da sei mesi a tre mesi), per un contratto che è pluriennale. Inoltre viene introdotta nel *format Commissioni di servizio* la possibilità di scegliere una durata contrattuale di tre anni, sensibilmente più breve di quella *standard* di cinque anni attualmente prevista. Viene introdotta, altresì, la possibilità per il consumatore di recedere dal contratto qualora si dovesse rendere necessaria una variazione delle tariffe originariamente concordate. Infine vengono corretti i riferimenti normativi ormai obsoleti e viene introdotta l'indicazione del termine di preavviso di due mesi per il consumatore fin dall'articolo 2 delle *Condizioni generali per il servizio*. Ciò posto, la nuova versione delle clausole delle *Condizioni generali per il servizio*, di cui ai punti 14 e 15 del presente provvedimento, non integra una fattispecie di clausole vessatorie ai sensi degli articoli 33, comma 1 e 2, lettera i), e 35, comma 1, del Codice del Consumo.

RITENUTO che per le clausole descritte al punto II del presente provvedimento e oggetto della comunicazione di avvio del procedimento vige una presunzione legale di vessatorietà ex articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo e che la Parte non ha fornito elementi sufficienti per superare tale presunzione;

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento sono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 1 e 2, lettera i), e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

RITENUTO che ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 8 del Regolamento, è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell'Autorità e su quello della Parte;

RITENUTO congrua la durata della predetta pubblicazione pari a trenta giorni e che non sussistono particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

DELIBERA

che le clausole di cui agli articoli 2) e 14) delle *Condizioni generali per il servizio* annesse alla commissione di servizio di ricezione di segnali d'allarme e/o servizio ispettivo di pronto intervento della società I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.A. unipersonale, descritte al punto II del presente provvedimento, integrano una fattispecie di clausole vessatorie ai sensi degli articoli 33, comma 1 e 2, lettera i), e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

DISPONE

a) che la società I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.A. unipersonale pubblici, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37 *bis* del Codice del Consumo e dell'articolo 21, comma 8, del Nuovo Regolamento, secondo le seguenti modalità:

- 1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento;
- 2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per trenta giorni consecutivi sulla *home page* del sito www.ivri.it, con adeguata evidenza grafica e in una posizione della pagina *web* che non richieda al consumatore di scorrerla, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla *home page* del sito www.ivri.it;

c) che la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* di pubblicazione dell'estratto, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 4, e dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

f.f. IL SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

CV172 - I.V.R.I.-TACITO RINNOVO

Allegato al provvedimento n. 27137

Allegato al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18 aprile 2018 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie *ex* articolo 37 *bis* del Codice del Consumo.

In data 22 novembre 2017 è stato avviato il procedimento istruttorio CV172 I.V.R.I. - Tacito Rinnovo, nei confronti della società I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.A. unipersonale per presunta vessatorietà di alcune clausole delle *Condizioni generali per il servizio* di vigilanza.

[OMISSIS]

Costituiscono oggetto di valutazione nel presente procedimento le clausole di seguito trascritte di cui agli artt. 2) e 14) delle *Condizioni generali per il servizio* annesse alla commissione di servizio di ricezione di segnali d'allarme e/o servizio ispettivo di pronto intervento:

- Art. **2 Tacito Rinnovo** "*Salvo quanto contenuto al successivo punto 14, l'incarico si intenderà tacitamente rinnovato per egual periodo e così di seguito, salvo disdetta da inviare a mezzo lettera raccomandata almeno mesi sei prima della scadenza dell'incarico*";

- Art. **14 D.L. n. 50 del 15 gennaio 1992** "*Ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 50 del 15 gennaio 1992 e nella sola ipotesi che il contraente sia persona fisica e che agisca per scopi estranei alla propria attività professionale e possa, di conseguenza, essere qualificato consumatore sono a lui attribuiti: [...] la riduzione da sei a tre mesi del termine di invio della lettera raccomandata di disdetta in mancanza della quale l'incarico si intenderà tacitamente rinnovato per ugual periodo e così di seguito*".

[OMISSIS]

Di seguito si procede alla valutazione dei singoli profili di vessatorietà per ciascuna disposizione contrattuale oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento, valutando anche le modifiche delle clausole che I.V.R.I. ha prospettato nel corso del procedimento.

[OMISSIS]

Alla luce delle predette considerazioni, le clausole in esame risultano vessatorie ai sensi dell'articolo **33, commi 1 e 2, lettera i)**¹, del Codice del Consumo, in quanto stabiliscono un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare il tacito rinnovo.

[OMISSIS]

Le medesime clausole risultano, altresì, vessatorie ai sensi dell'articolo **35, comma 1**, del Codice del Consumo in quanto suscettibili di ingenerare confusione nei consumatori, con riferimento all'individuazione delle condizioni per esercitare validamente la disdetta del contratto.

[OMISSIS]

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 1 e 2, lettera i), e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

[OMISSIS]

DELIBERA

a) che le clausole di cui agli articoli 2) e 14) delle *Condizioni generali per il servizio* annesse alla commissione di servizio di ricezione di segnali d'allarme e/o servizio ispettivo di pronto intervento della società I.V.R.I. Istituti di

¹ [Art. 33, comma 2, lett. i), Codice del Consumo, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: "stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione".]

Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.A. unipersonale, descritte al punto II del presente provvedimento, integrano una fattispecie di clausole vessatorie ai sensi degli articoli 33, comma 1 e 2, lettera i), e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

[OMISSIS]